

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2011.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, presenta quattro nuovi emendamenti (*vedi allegato 1*), dei quali illustra i contenuti e le finalità. In particolare, segnala che l'emendamento 7.6 intende recepire sostanzialmente la condizione contenuta nel parere della Commissione trasporti, in linea con

quanto richiesto anche dall'onorevole Marsilio nella scorsa seduta. Fa presente, invece, che l'emendamento 5.10 recepisce parzialmente le osservazioni formulate dall'onorevole Realacci relative all'opportunità di estendere le disposizioni non onerose del provvedimento a tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre l'emendamento 9.1 prevede talune modifiche all'articolo 9, volte a precisare il contenuto della disposizione in relazione alle competenze spettanti in materia alle autorità d'ambito territoriale. L'emendamento 11.7 prevede, invece, che abbiano priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11 i progetti presentati da unioni di comuni, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti. Per quanto attiene all'articolo 10, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva manifestato la propria disponibilità ad individuare una copertura finanziaria alternativa e si dichiara pertanto disponibile a presentare le conseguenti proposte emendative anche nel corso dell'esame in Assemblea. Alla luce delle proposte emendative presentate, pro-

pone, infine, alcune correzioni di forma al testo in esame.

In particolare, oltre a correzioni meramente formali, con riferimento all'articolo 2, al fine di meglio precisare la portata della disposizione, propone di sostituire le lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 con le seguenti:

a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni collocati in aree prevalentemente montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza da grandi centri urbani;

f) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi;

g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* o *f)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni ».

Inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, propone di inserire, in fine le seguenti parole: « e, a decorrere dalla loro entrata in vigore, articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 », al fine di tenere conto della prossima entrata in vigore di tali disposizioni, che sostitui-

ranno quelle menzionate nella medesima disposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda gli emendamenti da ultimo presentati dai relatori, si riserva di valutare puntualmente la portata dell'emendamento 7.6, sul quale si rimette, pertanto, alle Commissioni. Esprime, invece, un parere favorevole sulle altre proposte emendative. Con riferimento al testo del provvedimento, osserva peraltro che permangono ancora alcune questioni aperte. In particolare, in relazione all'articolo 8, fa presente che le deroghe al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, previste dal comma 1 della disposizione in esame, volte a consentire il mantenimento in attività di istituti che dovrebbero essere accorpati, comporterebbero una riduzione delle economie specificamente previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con conseguente alterazione dei saldi di finanza pubblica. Nel sottolineare come non risulti con chiarezza su quali settori di attività andrebbe a ricadere l'intervento finanziario delle Regioni e degli enti locali, esprime l'avviso contrario del Governo su tale disposizione, evidenziando, peraltro, come anche nel parere della Commissione cultura sia contenuta una condizione con la quale si richiede la soppressione dell'articolo 8. Auspica, pertanto, che in sede di esame in Assemblea si provveda a porre rimedio a tale problematica. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, ribadisce le valutazioni critiche già espresse nella precedente seduta, sottolineando le possibili implicazioni negative della disposizione sull'assetto delle concessioni delle lotterie ad estrazione istantanea e sul complessivo settore dei giochi e le sue conseguenti ricadute finanziarie negative. Nel ribadire, pertanto, l'inidoneità della copertura finanziaria proposta, si impegna ad individuare, ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea, una modalità di copertura alternativa a quella contenuta nell'articolo 10, evidenziando che si sta lavorando all'elaborazione di una clausola di coper-

tura che preveda l'utilizzo di quota dei risparmi derivanti da recenti misure di risparmio nel settore degli enti locali.

Maino MARCHI (PD) osserva come le considerazioni del sottosegretario Giorgetti relative all'articolo 8 della proposta smentiscano sostanzialmente le recenti dichiarazioni del Ministro Gelmini, che ha negato la circostanza che il Governo abbia apportato tagli all'istruzione pubblica, dimostrando invece che le decisioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono pesantemente condizionate dai vincoli imposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda l'articolo 10, esprime l'auspicio che il Governo individui in modo tempestivo una copertura finanziaria alternativa, in quanto troppo spesso sono giunti all'esame dell'Assemblea provvedimenti per i quali non era stata adeguatamente completata l'istruttoria sui profili finanziari e si è assistito al loro rinvio in Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.17, 3.18, 3.19, 4.1, 5.10, 5.9, 6.4, 7.6, 7.5, 8.5, 9.1, 10.7, 10.8, 10.9, 11.6 e 11.7 (*vedi allegato 2*) ed approvano le correzioni di forma proposte dai relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci)**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI****ART. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

b) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. 10. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità *aggiungere le seguenti:* , da stabilire nel contratto di programma,.

7. 6. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni *con le seguenti:* Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo ».

9. 1. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

11. 7. I Relatori.

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 119, quinto comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea,.

1. 3. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

1. 4. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *con le seguenti:* in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. 17. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: con soggetti terzi *con le seguenti:* con i soggetti concessionari.

3. 18. I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole: dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente *con le seguenti:* dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

3. 19. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presso i comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti *con le seguenti:* i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, possono istituire.

4. 1. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

c) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

d) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. 10. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole: e culturali.

5. 9. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la fruizione del sistema wi-max con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

6. 4. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità aggiungere le seguenti: , da stabilire nel contratto di programma,.

7. 6. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: legge 23 dicembre 1997, n. 448 con le seguenti: legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. 5. I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-

ria di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. 5. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo ».

9. 1. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili de-

stinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2.

10. 7. I Relatori.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e premi.

10. 8. I Relatori.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai co-

muni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

10. 9. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

11. 6. I Relatori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

11. 7. I Relatori.